

Sentenza del 22 marzo 2019 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La cessione da parte dell'amministratore di s.r.l. di beni di titolarità della società gestita (nella fattispecie brevetti) a un prezzo vile, di molto inferiore al loro valore, e l'omesso pagamento di tributi integrano gli estremi di illeciti gestori che costituiscono violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale che incombe sull'amministratore e sono fonte di danni per la società.

L'amministratore che abbia concorso a determinare, anche a causa della sua *mala gestio*, una situazione di crisi economico-finanziaria tale da incidere, in via riflessa, sulla mancanza di liquidità della società, non può invocare validamente detta situazione in funzione di esimente dal momento che non integra un'ipotesi di forza maggiore né un fatto indipendente dalla volontà dell'amministratore o dalla sua sfera di controllo nella gestione societaria.

Non costituisce atto illecito il fatto che l'amministratore abbia avviato per conto della società un rapporto di lavoro con il proprio figlio, dal momento che la questione attiene a una scelta di opportunità imprenditoriale, come tale non sindacabile. Né è sindacabile la congruità della retribuzione riconosciuta dalla società al lavoratore rispetto alle mansioni svolte, essendo la questione rimessa in via esclusiva all'esercizio dell'autonomia privata e non sussistendo un parametro oggettivo alla luce del quale effettuare un valido raffronto, talché risulterebbe comunque impossibile predicare se sia eccessiva la retribuzione accordata a un lavoratore o insufficiente invece quella riconosciuta ad altro lavoratore

con mansioni eventualmente equipollenti e trattamento economico deteriore.

In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, il termine di prescrizione quinquennale decorre non dalla data della stipula dell'atto dispositivo, ma da quella della sua trascrizione nei pubblici registri (conf. Cass. 24/03/2016, n. 5889).

Principi espressi dal Tribunale che, in accoglimento dell'azione, proposta nei confronti di un ex amministratore di s.r.l., ha condannato lo stesso, ex art. 2476 c.c., al risarcimento dei danni cagionati da atti di mala gestio, tra i quali la vendita di beni sociali (nella specie brevetti) a prezzo vile e l'omesso versamento dei tributi dovuti.

[Sent. 22.3.2019Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 23 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Intervenuto il fallimento di una delle società partecipanti ad una fusione, legittimato ad esperire l'azione risarcitoria da fusione invalida ex art. 2504-*quater*, comma 2, c.c. è il curatore fallimentare e non il singolo creditore sociale che lamenta l'incapienza del patrimonio post-fusione in quanto i

proventi di una simile azione andrebbero ad indistinto vantaggio della platea di tutti i creditori e non solo di quello altrimenti attore.

Principio espresso nel contesto di un'azione risarcitoria ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. esperita da singoli creditori di una società illegittimamente incorporata (perché depositato l'atto di fusione in pendenza di opposizione ex art. 2503 c.c.) in altra società con patrimonio incapiente.

[Sent. 23.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 21 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La disciplina applicabile per l'aumento di capitale deliberato da una società cooperativa a responsabilità limitata deve essere ricavata dagli artt. 2481 ss. c.c., norme da coordinare necessariamente con i principi generali della mutualità e dunque, in primo luogo, con il carattere della variabilità del capitale sociale di cui all'art. 2524 c.c. (di per sé confliggente con la necessità di modificare l'atto costitutivo a seguito di aumento). In particolare, l'art. 2524, co. 3, c.c. prescrive, ai fini dell'aumento di capitale, la necessaria adozione di una delibera nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c. (artt. 2481 ss. c.c. laddove trovi applicazione la disciplina delle s.r.l.) e quindi di una delibera dell'assemblea dei soci, salva l'ipotesi di delega

statutaria agli amministratori, soggetta alle forme e agli adempimenti pubblicitari specificamente previsti per legge.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società cooperativa a responsabilità limitata Alfa, in qualità di socio sovventore, nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata Beta.

In particolare, Beta aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avente ad oggetto il pagamento da parte di Alfa della somma a titolo di versamento dell'importo residuo dovuto per l'aumento di capitale sociale di Beta, aumento di capitale che, tuttavia, all'esito del giudizio di opposizione, era risultato non essere mai stato validamente deliberato.

[Sent. 21.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 3 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di responsabilità degli amministratori nei confronti della società, l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede un accertamento particolarmente rigoroso, in cui viene in rilievo la sistematica ingerenza di un soggetto, privo della carica formale, in decisioni di competenza dell'organo

amministrativo, configurandosi quale amministratore di fatto la persona che benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (conf., *ex multis*, Cass. n. 4045/2016).

In particolare, è qualificabile come amministratore di fatto il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea (sia pur irregolare o implicita), si sia ingerito nella gestione di una società in maniera sistematica e completa. La valutazione della sistematicità e della completezza deve essere fatta tenendo in considerazione le attività svolte dal soggetto nell'ambito dei rapporti interni (con i soci e/o gli amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori) alla società (conf. Trib. Torino, 05.03.2018). Alla luce di quanto sopra, l'onere di allegazione nella fattispecie deve investire puntualmente le circostanze dalle quali detta qualifica può essere desunta, con particolare riferimento al requisito della sistematicità dell'ingerenza esterna.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata, posta in liquidazione, nei confronti dell'ex presidente del consiglio di amministrazione e successivamente, in tesi, amministratore di fatto, ai fini dell'accertamento della responsabilità di quest'ultimo, anche in via extracontrattuale, per i danni patiti dalla società in seguito al compimento di atti sociali in conflitto d'interesse.

Al riguardo, la società contestava all'ex presidente del consiglio di amministrazione l'attuazione di "un disegno unitario" volto a spogliare la società attrice dell'azienda, mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda, a fronte di un canone irrisorio, in favore di altra società

amministrata dallo stesso convenuto. Il predetto contratto, in particolare, veniva stipulato dalla società attrice in data posteriore alla cessazione del convenuto dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e, dunque, in un'epoca in cui il convenuto avrebbe ricoperto la carica di amministratore di fatto.

Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento della responsabilità solidale dei soci della società attrice, nonché dell'amministratore succeduto nella carica.

[Sent. 3.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 3 aprile 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

L'accertamento della violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per ravvisare in capo all'amministratore stesso una responsabilità di tipo risarcitorio: ed in vero, affinché si configuri la responsabilità in esame è necessaria la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, nonché la prova della riconducibilità diretta, sotto il profilo causale, del danno lamentato alla condotta omissiva o commissiva oggetto di contestazione (conf. Cass. n. 5876/2011; Cass. n. 7606/2011).

Inoltre, la specifica allegazione del nesso eziologico, oltre a fungere da parametro per l'accertamento della sussistenza della responsabilità risarcitoria dell'amministratore, è altresì funzionale, sotto il profilo oggettivo, a circoscrivere il risarcimento del danno soltanto a quegli effetti patrimoniali negativi che sono conseguenza diretta dell'inadempimento posto in essere dall'amministratore stesso. Dal punto di vista dell'onere probatorio, in tema di risarcimento del danno, poi, spetta a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno stesso, il suo ammontare nonché il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, ossia il nesso eziologico che lega il danno al comportamento.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146 l. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (conf. Cass. SS.UU. n. 9100/2015).

Principi espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ex artt. 146 l. fall., 2394-bis c.c., 2392 e/o 2393 e/o 2394 c.c., 2476 c.c. nei confronti dell'amministratore e socio della società, poi fallita, nonché ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti delle socie. A fondamento delle sue pretese risarcitorie, l'attrice ha dedotto, oltre alla mancata tenuta delle scritture contabili, il compimento di atti distrattivi da parte dell'amministratore, perpetrati sulla base di scelte avallate dalle stesse socie.

[Sent. 3.4.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 18 marzo 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, l'art. 146 l. fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali (conf. Cass. n. 17121/2010 e Cass. n. 23452/2019).

Spetta ai creditori sociali e dunque alla curatela, in ragione della specifica legittimazione, il diritto di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere (conf. Cass. SS.UU. n. 1641/2017).

Le scritture contabili (che fanno prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., contro la società) assumono, quanto alle operazioni in esse registrate, analoga valenza probatoria nei confronti degli amministratori che le hanno formate; non altrettanto può dirsi nei confronti dei soci, che sono soggetti terzi.

Tali principi sono stati espressi in accoglimento di un'azione, proposta dalla curatela fallimentare, volta all'accertamento e alla condanna al risarcimento del danno degli amministratori e dei soci di una s.r.l. per aver gli stessi depauperato il patrimonio della società, attraverso un uso improprio delle risorse finanziarie della stessa (concessione di finanziamenti), in relazione al peculiare contesto della incapacienza del patrimonio della società poi

fallita.

[Sent. 18.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza 18 marzo 2020 – Presidente: Dott. Raffaele del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

La rivalutazione discrezionale e volontaria di immobilizzazioni materiali al di fuori delle condizioni stabilite da leggi speciali non è consentita e determina la violazione dei principi di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Principio espresso nel contesto di un'azione di annullamento della delibera di approvazione del bilancio.

[Sent. 18.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza 17 marzo 2020 –

Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di offerta pubblica di acquisto (c.d. o.p.a.), la responsabilità degli amministratori della società emittente per le inesattezze o carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. può essere affermata solo quando risultino omesse o falsamente rappresentate informazioni rilevanti in ordine ai dati realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta o quando la valutazione operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite. Ne consegue che laddove risulti la sostanziale adeguatezza delle informazioni relative ai dati utili per l'apprezzamento dell'offerta e la correttezza della valutazione dell'o.p.a. da parte degli amministratori, non potrà trovare accoglimento l'azione di responsabilità promossa individualmente dai soci ex art. 2395 c.c.

Principio espresso nel giudizio promosso dai soci di una s.p.a. ex art. 2395 c.c. contro i componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni direttamente subiti dai soci-attori, in conseguenza dell'asserita inadeguatezza del contenuto del comunicato ex art. 103, co. 3, Testo Unico della Finanza.

[Sent. 17.3.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Nell'ambito

di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all'art. 103,

c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente

devono comunicare ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria

valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,

una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto

fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente

carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili

– per loro natura – di vario apprezzamento.

La

responsabilità degli amministratori della società emittente per inesattezze o

carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo

quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati

realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta ovvero quando la valutazione

operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o

risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero

ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di

potere, conflitto
di interessi e altri della medesima natura.

Dato

che l'adesione degli attori all'OPA non avrebbe comportato il
necessario
perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo
l'efficacia
dell'OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una
delle due
condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l'offerta
era assoggettata,
il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come
danno da perdita di
una mera *chance*.

Il

creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese
sostenute, anche i
danni derivanti dalla perdita di *chance*
– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma
un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente
suscettibile di
autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in
modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
concreto di alcuni dei
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e
impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere
conseguenza
immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L'aver

mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa

due anni a
seguito dell'insuccesso dell'OPA e sino al definitivo
azzeramento del valore
del titolo induce a valutare come plausibile l'ipotesi della
volontà di
conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un
effettivo rilancio
della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di
idonea prova della
sussistenza di un effettivo nesso causale fra il
– preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze
lesive
lamentate.

Principi

*espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395
c.c. presentata da
alcuni soci della società nei confronti degli amministratori
della stessa al
momento dei fatti contestati.*

In

*particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in
ragione del
contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza
delle
informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3,
d.lgs. n. 58/1998
diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione
dell'offerta pubblica di
acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel
quale era stato
espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non
aderire all'OPA
determinandone l'insuccesso.*

*Le vicende successive della società hanno portato ad un
azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa*

presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

[Sent. 17.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 27 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Alessia Busato

La mancata conclusione dell'accordo di cessione delle quote di s.r.l. rende privi di causa i trasferimenti patrimoniali eventualmente occorsi, sicché anche quando le trattative non si siano concluse per fatto di colui che ha effettuato i trasferimenti, le somme versate costituiscono un indebito, potendo semmai rilevare la condotta di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1337 c.c.

Principio espresso nel contesto di un'azione di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. e di risarcimento dei danni.

[Sent. 27.1.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)